

REGOLAMENTO (CEE) N. 2073/92 DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1992

relativo alla promozione del consumo nella Comunità e all'ampliamento dei mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che, nella Comunità, il mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari è tra l'altro confrontato ad una continua diminuzione del consumo di alcuni di tali prodotti; che, data l'assoluta necessità di conseguire un migliore equilibrio tra l'offerta e la domanda, il Consiglio ha deciso di prorogare il regime del prelievo supplementare introdotto nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, riducendo nel contempo i quantitativi globali garantiti stabiliti nell'ambito di detto regime, senza pregiudizio di una revisione alla luce della situazione del mercato; che, per migliorare la posizione concorrenziale dei prodotti lattiero-caseari, è altresì previsto di ridurre i prezzi di cui al titolo I del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽⁴⁾;

considerando che anche misure specifiche volte ad incentivare il consumo nella Comunità e a favorire l'ampliamento dei mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari possono contribuire al ripristino di un migliore equilibrio sul mercato, stimolando la domanda;

considerando che le disposizioni del presente regolamento perseguono lo stesso obiettivo del regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽⁵⁾; che non è pertanto necessario prorogare l'applicazione di detto regolamento;

considerando che le disposizioni in parola sono destinate a conseguire un migliore equilibrio sul mercato dei prodotti lattiero-caseari; che è quindi opportuno considerare le spese determinate dalle misure specifiche come un intervento ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del

Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽⁶⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Secondo la procedura prevista all'articolo 4 vengono adottate misure relative alla promozione del consumo di latte e di prodotti lattiero-caseari nella Comunità e all'ampliamento dei mercati del settore.

2. Per misure ai sensi del paragrafo 1 si intendono le misure aventi per oggetto:

- a) la diffusione nella Comunità delle conoscenze esistenti, in particolare per quanto riguarda le qualità nutrizionali del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
- b) l'esecuzione di ricerche concernenti, in particolare, gli aspetti nutrizionali del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
- c) lo svolgimento di azioni pubblicitarie e promozionali nella Comunità a favore del consumo di latte e di prodotti lattiero-caseari;
- d) l'esecuzione di studi di mercato volti ad ampliare gli sbocchi commerciali del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Articolo 2

La Commissione comunica annualmente al Consiglio, anteriormente al 1° aprile, il programma delle misure ed azioni che intende adottare nel corso della campagna seguente.

Per la programmazione delle misure la Commissione può in particolare consultare organismi specializzati in studi di mercato e pubblicità ed istituti di ricerca.

Articolo 3

Le spese relative alle misure di cui all'articolo 1 sono considerate come interventi di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 4

Le modalità d'attuazione del presente regolamento sono determinate secondo la procedura prevista dall'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1993.

⁽¹⁾ GU n. C 337 del 31. 12. 1991, pag. 47.

⁽²⁾ GU n. C 94 del 13. 4. 1992.

⁽³⁾ GU n. C 98 del 21. 4. 1992, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 2071/92 (vedi pagina 64 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽⁵⁾ GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1374/92 (GU n. L 147 del 29. 5. 1992, pag. 3).

⁽⁶⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Arlindo MARQUES CUNHA
